IL RACCONTO DEI FATTI

Gli elementi formulari riconoscibili nella parte del racconto dei fatti concernono in gran parte le denunce per violenze, furti, danneggiamenti, che sono tra le petizioni col linguaggio più semplice e standardizzato; anche nella narrazione sono quelle dove ricorrono termini fissi anche a distanza di molti anni, anche da un secolo all'altro, e quindi soprattutto su queste, che sono all'incirca la metà del totale dei documenti repertoriati, si focalizzano le osservazioni esposte nella presente sezione, con la quale registro i termini e le locuzioni che descrivono le azioni criminose e gli illeciti perpetrati: ìndico sia le frasi ricorrenti, che in molte delle narrazioni configurano un vero e proprio schema formulare, sia quelle espressioni isolate che da queste formule si discostano.

Mentre i racconti di reati predatòri e crimini comuni possono essere affrontati in modo unitario, le petizioni su altri soggetti presentano e descrivono situazioni più variegate, particolari o complesse che meno si prestarono a un processo di "riduzione" linguistica, e le osservazioni generali che si rendano necessarie sulle relative narrazioni sono esposte nella presentazione dei singoli documenti, sezione per sezione a partire da p. Errore: sorgente del riferimento non trovata.

Una volta che si constati la selezione terminologica cui si attengono le denunce di fatti criminosi è necessario domandarsi quali scopi concreti si prefiggesse la pratica amministrativa (e di conseguenza quella giudiziaria) che portò a questa riduzione linguistica: in diverse località troviamo addirittura denunce che per ricalcare espressioni consuete tendono ad alterare dettagli dei fatti raccontati o addirittura a travisarli, e altre che almeno inducono a sospettare che nella lettera di quanto scritto vi sia una distorsione di alcune circostanze.

L'uniformità descrittiva dei concetti basilari deriva in parte dalla ricerca di velocità e semplificazione cui inducevano le poche risorse, la scarsa padronanza linguistica e il poco tempo a disposizione di molti di quegli scribi che erano addetti al ricevimento di petizioni, e che si dovevano cimentare ogni giorno nel tradurre in un greco comprensibile i racconti di persone incolte o che comunque parlavano solo la lingua egiziana. Oltre a ciò pare evidente che ai funzionari coinvolti nei procedimenti – quelli che a seguito di una denuncia dovevano impartire gli ordini e quelli che dovevano eseguirli – non interessavano narrazioni dettagliate e molto coerenti per affrontare reati così frequenti e diffusi, ma che l'importante era la possibilità di identificare nella narrazione poche parole – spesso in formule cristallizzate – capaci di inquadrare l'argomento generale di ciascun testo; questi pochi termini e la richiesta

vera e propria consentivano nella pratica quotidiana un veloce disbrigo dei documenti, che per lo più, con la trasmissione di ordini e l'assegnazione di competenze, si risolveva con incarichi agli ufficiali di villaggio di indagare sulla questione o fermare sospetti e accusati da sottoporre a giudizio.

Dalla lettura delle petizioni si ricava infatti l'impressione generale che la vera delucidazione dei dettagli dovesse essere effettuata in seguito, prima ad opera degli ufficiali di villaggio ai quali il documento veniva reindirizzato, e poi nella successiva udienza, una volta convocate le parti interessate. Nei testi rimasti la descrizione dell'accaduto oltre a ricalcare espressioni formulari tende a essere spiccia e approssimativa[1], ed è difficile credere che esclusivamente in base alle poche righe delle denunce potessero mai essere condotte indagini e poi espressi giudizi; i funzionari di villaggio dovevano necessariamente interfacciarsi con il postulante per la ricerca dei responsabili, noti o meno, e i giudici emanavano sentenze dopo aver appreso i dettagli dalla viva voce delle parti in causa. Le informazioni che nella descrizione di crimini comuni erano ritenute veramente utili per il disbrigo e la registrazione della pratica negli uffici centrali del *nomo* rispondevano solo a tre domande: "chi?", "dove?" e "quando?"; le prime due utili per il funzionario cui viene demandata l'azione (ricerche, arresti o altro), la terza soprattutto per una veloce ed efficace archiviazione, in modo che il documento rimanesse rintracciabile e potesse essere richiamato in occasione di lunghi contenziosi: ma anche l'indicazione della data, soprattutto in epoca più antica, è oscillante nella pratica degli uffici, poiché accanto a documenti che precisano sia data del delitto sia data di redazione sono molti che presentano solo la prima o solo la seconda o nessuna delle due (molti testi non sono da ritenersi bozze solo perché mancano della data in fondo). Bureth elenca molte petizioni che denunciano delitti dei quali non viene specificata la data[2]; per alcune[3], soprattutto del II secolo, precisa che non esiste un motivo *a priori* per ignorare quando è avvenuto il fatto e quindi per non specificare questa informazione, e Bureth giustifica ciò con "la mentalità poco burocratica del postulante". A ben vedere la persona del postulante solo occasionalmente coincideva con l'estensore del documento[4], e l'omissione della data del delitto è da attribuire alla poca meticolosità degli scribi, consapevoli che l'accertamento dei dettagli sarebbe stato effettuato dagli ufficiali di polizia che avrebbero dato séguito alla petizione.

Preamboli e formule introduttive dell'esposizione dei fatti

---

[1] Cfr. considerazioni su κινδυνεύειν τοῦ ζῆν a p. Errore: sorgente del riferimento non trovata e ss..
[2] Bureth 1979, p. 81.
[3] Bureth 1979, nota 32 (p. 88).
[4] Credo che solo Bureth abbia dubbi in proposito (cfr. anche Bureth 1979 p. 59): quando nelle petizioni riscontriamo gli stessi termini, le stesse strutture, lo stesso ordine di informazioni ripetuti per anni, capiamo che la stragrande maggioranza di questi documenti non erano stilati in privato.

Come si è detto, nelle petizioni del I secolo di dominazione romana si nota l'assenza della parola ἀδικοῦμαι per introdurre il racconto: tipica delle *enteuxeis* ma – come si vede dal repertorio della Di Bitonto – frequente anche in molti *hypomnemata* a diverse categorie di funzionari[5], essa era ormai quasi caduta in disuso nell'ultimo secolo dei Tolomei[6]. Più o meno all'inizio (rigo 7) del lacunoso P. Lond. II 354 si legge ἀπηδικημένοι, mentre in P. Oxy. XII 1465 incontriamo alla fine dell'esposizione lo stesso concetto (ὧν χάριν ἠνομημ[έ]νος π[ροσ]αγγέλλων) come introduzione a una richiesta molto elaborata e con molte espressioni formulari; entrambi i papiri risalgono al I secolo a.C., e per il P. Oxy. permane il dubbio che sia precedente al regno di Augusto[7]. L'espressione retorica del concetto di ingiustizia e danni subìti, posti come premessa logica della stessa presentazione della denuncia, in documenti posteriori rimarrà confinata al raccordo introduttivo del verbo di richiesta.

Proprio nella frase sopra riportata si trova il verbo, tipico per gli incipit degli antichi προσαγγέλματα, che avvicina P. Oxy. XII 1465 a BGU IV 1061; quest'ultima è l'unica petizione d'epoca romana (14 a.C.) che inizi il racconto con προσαγγέλλω σοί. Come abbiamo precisato nell'introduzione (*supra*, p. Errore: sorgente del riferimento non trovata) lo stesso verbo seguìto da una proposizione finale (προσαγγέλλω ὅπως...) introduce la sezione della richiesta in poche petizioni tolemaiche tra il II e l'inizio del I secolo a.C. (due all'*epistates phylakiton* e due al *komogrammateus*[8]), ma, pur potendo avere una origine comune nella pratica dei *prosangelmata* del III sec. a.C., rappresenta una variante della formula ἐπιδίδωμι ὅπως, tipica quest'ultima di dichiarazioni amministrative anche in epoca romana. Oltre al verbo che apre la descrizione dell'accaduto BGU IV 1061, all'ipostratego, presenta altri aspetti che la distinguono da altre petizioni sia di epoca romana che tolemaica e la avvicinano alle notifiche: nonostante lo stato frammentario si osserva che tutti i fatti raccontati sembrano messi sullo stesso piano; la menzione dell'omicidio sembra fatta *en passant*, per esigenza di completezza, come se la descrizione delle violenze, forse già note alle autorità, fosse l'inevitabile introduzione per chiedere misure in merito ai danni e furti conseguenti all'assalto, dei quali invece si forniscono precisi dettagli. Un atto così clamoroso in un luogo "pubblico" e davanti a tanti testimoni può ragionevolmente aver comportato una

[5] Cfr. Di Bitonto 1968, p. 68.
[6] Cfr. Di Bitonto 1967 p. 13 e s. e la casistica riportata in Di Bitonto 1968, pp. 68-70.
[7] Non è comunque legittimo decidere per una datazione più alta del papiro solo sulla base di questo confronto formulare, come ipotizzava cautamente Bureth, 1979, p. 10.
[8] Cfr. Di Bitonto 1968 p. 73.

procedura d'ufficio[9] da parte delle autorità interessate a mantenere l'ordine; ed essendo ignoto il rapporto del mittente con le persone citate nella narrazione bisogna chiedersi s'egli fosse il primo a denunciare il fatto, se rivestisse un ruolo ufficiale o rappresentativo che lo spingeva a farlo (sappiamo solo che era "di quelli di Sinaru"), o altrimenti quale altro fosse il suo interesse nella vicenda. Purtroppo le lacune alla fine del testo non ci permettono di avere certezze sull'obbiettivo principale che si prefiggeva: la sezione di richiesta è molto lacunosa, ma dalle tracce rimaste si può presumere fosse abbastanza lunga e articolata[10].

Dall'inizio del II secolo in poi cominciano a esserci esempi di un fenomeno nuovo, in alcune petizioni caratterizzate da una maggiore cura compositiva: appelli introduttivi rivolti all'ufficiale destinatario, o preamboli che idealmente forniscono la motivazione e la giustificazione dell'appello all'autorità, e che sembrano mirare a coinvolgere il lettore e ad attirare la sua attenzione. Si tratta di una *captatio benevolentiae* che corrisponde alle prescrizioni della retorica...; nella sostanza questi preamboli vanno dalla pura e sempice adulazione del destinatario (es. P. Mich. III 174 al prefetto), a precisazioni più pratiche, che intendono chiarire prima di tutto quale tipo problema o sopruso ha spinto/costretto a scrivere la denuncia (cfr. P.Amh.77; cfr.P.Amh.2.78; e soprattutto SB14401, presentata dallo stesso Ptolemaios di P. Mich. III 174, e, secondo Whitehorne, vergata da Ptolemaios in persona (che invece su Mich. 174 pone solo la sua firma).

Esempi di ciò abbiamo in :

P. Amh. II 77, 139 d.C., Soknopaiou Nesos, all'epistratego (violenze e abusi): [.].[....]ν̣ κατηγορ.[... ἀ]λλὰ ὁρῶν τὸν φίσκον περιγραφόμενον ὑπὸ Πολυδεύκους : dai precedenti editori è tradotto …;

144-147 P. Mich. III 174 Arsinoite [violenze e abusi], al prefetto (da Ptolemaios figlio di Diodoro): τῆς ἐμ̣φύτου σ[ο]υ, ἡγεμὼν κύριε, εὐεργεσίας εἰς πάντας φθανούσ̣ης[11] καὶ αὐτὸς1 τυχεῖν δέομαι. "Since your inbred (innata) kindness, my lord prefect,

---

[9] Sui numerosissimi casi per i quali sono previsti procedimenti d'ufficio cfr. tutta la sezione dedicata da Taubenschlag all'esame dei "delitti", *Law*[2], pp. 429-478. In particolare pp. 432, 433 (e nota 21), 434. Taubenschlag fa presente che la procedura d'ufficio per perseguire omicidi si adottava soprattutto nel caso di assassinî di ufficiali. Ma, nonostante pochi anni prima ci fosse stato un notevole sommovimento ai vertici del potere, le autorità non si saranno disinteressate di una banda di assassini che seminava terrore nel territorio.

[10] All'inizio della narrazione, dopo προσαγγέλλω σοί, si specifica: "come nel passato"; ma non è chiaro se il presentatore del documento si riferisca alla relazione o all'assalto.

[11] Cfr. **Eusebius** Scr. Eccl., Theol., Generalis elementaria introductio (= Eclogae propheticae)
Page 42, line 7 τῆς θείας μεγαλοδωρεᾶς, φθανούσης τῆς εὐεργεσίας τοὺς μεγάλων ὀρεγομένους, εἶτα σμικρύνας ἑαυτὸν,
e **Basilius** Theol., Enarratio in prophetam Isaiam [Dub.]
Chapter 5, section 168, line 37
Τίς γὰρ ὁ συνεξ-εταζόμενος ταῖς ἀπὸ τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς εὐεργεσίαις καὶ

extends to all, I too ask to share it". Questa da Ptolemaios è solo firmata. Chi avrà concepito questo pensiero? Sarà originale o risponde a una formula che a loro era familiare? Cfr. (Diogenes)BGU, Vol 11document 2065, 20; POxy, Vol 6 document 899 rp, r, 19 (del 200 d.C.) al dioiketes: ma in entrambi questi non in preamboli iniziali, ma nella prima come conclusione del racconto (ma riferito alla benevolenza del prefetto Mettio Rufo che non è il destinatario), nella seconda come conclusione della richiesta.

Sempre dello stesso Ptolemaios: **147, dopo 8. Sept. P. Wisc. I 33 Arsinoite (?) [violenze e abusi ufficiali] al prefetto,** r. 10 e ss: πάντωṿ αἴσχιστόν ἐṣτιν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἀδικ̣ημάτων τὸ ἐλεṵθέρους ἀνθρώ-πους ὕ̣βρεως [τ]υγχ̣ά̣νειν, καὶ διὰ το̣ῦ̣το προσφεύγω σοι, τῷ κυρ̣ίῳ, δ̣ίῳ̣ξ̣ο̣ṿ ṭ[ὸν] τῆς ὕ̣βρεως τρόπ̣ο̣ν. (Of all the injustices in life the most infamous is that free persons become the victim of overweening pride and therefore, lord, I resort to you , take measures against the insolent way of acting.).

Stesso tipo di frase in **SB XX 14401** all'epistratego dell'Heptanomia, dello stesso Ptolemaios, datata con sicurezza 19. ottobre 147, r. 3 e ss.: πά̣ṿτων αἴσχιστον τῶν ἐṿ βίῳ ἀτοπημάτων ἐστὶν τὸ τοὺς ἐλευθέρους τύ-[πτ]ε̣ṣθαι καὶ ὑβρίζεσθαι κ̣α̣ὶ μ[άλ]ιστα ὑπὸ δούλων εὐώνων ἢ καὶ ὑπὸ ὀψωνια-ζομένων. τοῦτο δὲ χεῖρόν ἐṣτιν ὕ̣βρεως ἀνηκέστου. πολλάκις οὖν, κύριε, βου-λόμενοι ἐκδικίας3 τυχεῖν, ἀπ̣ο̣ρ̣οῦμεν διὰ τὸ μακρὰν εἶναι τοῦ ἐνθάδε δικαίου. (Worst of

In 147-148 **PSI XIII 1323** Arsinoite, bozza di petizione al prefetto, sempre di Ptolemaios: rr. 3-4, dopo il prescritto e prima dell'inizio del racconto, τῆς σῆς ἐπ̣ά̣ρ̣[χου? δ]ικαίου μισοπονηρίας δεόμενος κατέφυγον ἐπί σε τὸν πάν[των] εὐεργέτην.

Sempre di Ptolemaios: **SB XIV 12087**, 162 d.C.Theadelphia, allo stratego (abusi ufficiali e violenze): la petizione riporta petizione all'epistratego con all'interno riportata petizione allo iuridicus. Il preambolo della petizione allo iuridicus è (rr. 9-10) πάσης βίας ἐκκοπείσης ἐπὶ τῆς τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος ἐπαρχείας καὶ τῆς σῆς [δικ]αιοδοσίας ....τος ἐντυγχάνω ἀδικούμενος καὶ βιαζόμενος. τὸ δὲ πρᾶγμα τοιοῦτον:

SB XXIV 16252, 163 d.C., Karanis (Arsinoite), all'epistratego: prima di spiegare nel dettaglio i fatti e il contenzioso tra lui e Isidoro figlio di Achillas il veterano G. Giulio Nigro ribadisce la sua posizione di veterano integerrimo, che il ricorso all'epistratego è diventato indispensabile, e anticipa di aver subìto, a suo avviso, un atto di hybris da parte del suo avversario: (rr. 3-8) ἄνθρωπ[ος κα]λῶς στρατευάμενος, κύριε, καὶ ἀπρά[γμων] τυγχάνων προ[ήχθη]ṿ[12] εἰς ταῦτα ἃ δέ̣ε̣ται τῆς ἀπὸ σοῦ ἐ̣κ̣δικ̣ίας. **ὕ̣[βριν] πέπονθα** ὑπὸ ἀνθρώπου

[12] Fola fiosla soida alkd

Αἰγυπτίου [Ἰσιδώρου Ἀ]χ[ι]λλᾶ γραμματέ̣[ως ἐπιτ]η̣ρητῶν γενηματογραφουμένων [κώ]μης Καρανίδος τῆς Ἡ[ρακλ]ε̣ίδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ συν[ε]ργοῦν̣τος̣ αὐτῷ εἰς το̣ῦ̣το Διδύμου ὑπηρέτου **οὐ τὴν τυχοῦσαν**.

P. Oxy. XXXI 2563, c. 170 d.C., Ossirinco, all'epistratego (violenze): dal r. 8 e ss. in maniera molto concreta e poco retorica il mittente riassume le precedenti petizioni allo stesso epistratego e al basilikogrammateus vice-stratego, da cui ottiene anche un'ispezione medica ἐνέτυχόν σοι, κύριε, διὰ βιβλιδίου ἐξιοῦντός[13] σου καὶ ὑπέσχου ὥστε ἀνάπεμψαι τὰ βιβλίδια καὶ μέχρι τούτου οὐκ ἀνεδόθη μοι περί τε ὕβρεω̣ς̣ ἢ ἐμ̣ο̣ὶ̣ ἐγένετο ὑπὸ Πλουτίωνος... negli stessi termini è espresso poi il ricorso al basilikogrammateus. Dopo di che, dopo la menzione delle ferite ispezionate dal medico, il redattore comincia ad aggiungere particolari sui burrascosi rapporti tra lui, la sua famiglia e gli accusati.

SB XVI 12678, dopo 179 d.C., Karanis, all'epistratego (violenze e abusi di ufficiali): La petizione al prefetto, riportata in copia, esordiva così (rr. 19-20): προσφέρ̣[ω] σοι ἡγεμὼν [κύριε πρᾶγμα τῆς] σ̣ῆς ἐκδικίας̣ δεόμενον. Dopo di che iniziava il vero e proprio racconto dei fatti.

---

[13] Sulla corretta interpretazione di questo passo, che non necessita l'emendazione proposta da P. Parsons in nota all'edizione, cfr. Thomas 1982 p. 59 e 121, Haensch 1994, p. 497.

64.